

**CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
SECONDA SEZIONE**

CASO SULEJMANOVIC c/ITALIA
(Ricorso n. 22635/03)

SENTENZA
STRASBURGO 16 luglio 2009

DEFINITIVA 6/11/2009

La presente sentenza può subire variazioni di forma.

Nel caso Sulejmanovic c/Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:

Françoise Tulkens, presidente,

Ireneu Cabral Barreto,

Vladimiro Zagrebelsky,

Danutė Jočienė,

Dragoljub Popović,

András Sajó,

Işıl Karakaş, giudici,

e da Françoise Elens-Passos, cancelliere aggiunto di sezione,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 16 giugno 2009,

Pronuncia la presente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDIMENTO

1. All'origine della causa vi è un ricorso (n. 22635/03) nei confronti della Repubblica italiana con cui un cittadino della Bosnia-Erzegovina, il sig. Izet Sulejmanovic (« il ricorrente »), ha adito la Corte il 4 luglio 2003 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (« la Convenzione »).

2. Il ricorrente è rappresentato dagli Avv. N. Paoletti e A. Mari, del foro di Roma. Il governo italiano (« il Governo ») è rappresentato dal suo agente, sig.ra E. Spatafora, e dal suo co-agente, sig. F. Crisafulli.

3. Il ricorrente adduce che le sue condizioni detentive erano contrarie all'articolo 3 della Convenzione.

4. Il 5 novembre 2007, la presidente della seconda sezione ha deciso di comunicare il ricorso al Governo. Come consentito dall'articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato inoltre deciso che la Camera si sarebbe pronunciata contestualmente sull'ammissibilità e sul merito della causa.

IN FATTO

5. Il ricorrente è nato nel 1973. Il suo luogo di residenza non è noto.

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

A. L'arresto del ricorrente

6. Stando ad un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso il 27 maggio 2002 dalla procura di Cagliari, tra il 1992 e il 1998 il ricorrente era stato condannato più volte per furto aggravato, tentato furto, ricettazione e falsità in atti. In esecuzione di tali condanne, egli doveva scontare la pena di due anni, cinque mesi e cinque giorni di reclusione. L'8 maggio 2003, il tribunale di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, fissò la pena che il ricorrente doveva scontare in un anno, nove mesi e cinque giorni di reclusione.

7. Il 30 novembre 2002, il ricorrente e la sua famiglia si presentarono all'ufficio stranieri della Questura di Roma per ottenere un permesso di soggiorno. Il ricorrente fu arrestato ed incarcerato nella casa circondariale di Rebibbia, a Roma.

B. Le condizioni detentive del ricorrente

8. Nel luglio 2003, nel suddetto carcere, che stando al ricorrente era previsto per 1.188 detenuti, erano detenute 1.560 persone. L'interessato fu assegnato in diverse celle della superficie di 16,20 metri quadri (m²) ciascuna, alle quali era annesso un servizio igienico di 5,04 m².

9. Egli afferma di avere diviso la cella con altre cinque persone

fino al 15 aprile 2003. Ogni detenuto disponeva quindi di una superficie media di 2,70 m².

10. Dal 15 aprile al 20 ottobre 2003, egli fu assegnato in un'altra cella, che divise con non più di quattro persone. Ogni detenuto disponeva pertanto in media di una superficie di 3,40 m².

11. Il ricorrente riferisce che lo svolgimento delle sue giornate in carcere era il seguente:

- dalle ore 18 alle ore 8.30: chiusura della cella;
- ore 6.30: distribuzione della colazione, che i detenuti consumavano, come tutti gli altri pasti, nella loro cella, data l'assenza di un locale destinato a refettorio;
- ore 8.30: apertura della cella con possibilità di uscita nel cortile del carcere;
- ore 10: distribuzione del pranzo;
- ore 10.30: chiusura della cella;
- ore 13: apertura della cella con possibilità di uscita nel cortile del carcere;
- ore 14.30: chiusura della cella;
- ore 16: apertura della cella con possibilità di circolazione nel corridoio;
- ore 17.30: distribuzione della cena.

12. Stando a questa programmazione, il ricorrente rimaneva chiuso in cella diciotto ore e trenta minuti ogni giorno, oltre all'ora destinata al consumo dei pasti. Pertanto, poteva uscire dalla cella per quattro ore e trenta minuti al giorno.

13. Per due volte il ricorrente chiese di lavorare in carcere, invano. Fornì statistiche ufficiali datate dicembre 2002, secondo le quali solo il 24,20% dei detenuti erano autorizzati a lavorare in carcere.

14. Il 20 ottobre 2003, il ricorrente fu scarcerato in seguito all'applicazione dell'indulto.

C. I documenti prodotti dal Governo

15. Su richiesta della Corte, il Governo ha prodotto il 4 luglio 2008 una serie di documenti relativi alla vita carceraria nell'istituto penitenziario di Rebibbia, a Roma.

16. In base all'ordine di servizio n. 118 del 4 dicembre 2000, gli orari delle sezioni G9, G11 e G12, destinate ai detenuti comuni, tra i quali il ricorrente, erano i seguenti:

«Ore 7: apertura delle porte blindate.

Ore 8.30 – ore 11: passeggiata in cortile.

E' possibile accedere al cortile fino alle ore 9.30.

Alle ore 11, tutti i detenuti devono trovarsi nelle rispettive celle al fine di consentire la chiusura rapida delle porte.

Ore 11 – ore 13: pranzo nelle celle, con le porte chiuse.

Ore 13 – ore 15: passeggiata in cortile.

È possibile accedere al cortile fino alle ore 13.30.

Alle ore 15, tutti i detenuti devono trovarsi nelle rispettive celle al fine di consentire la chiusura rapida delle porte.

Ore 15 – ore 16: i detenuti rimangono nelle celle, con le porte chiuse.

Ore 16 – ore 18: apertura delle celle per consentire l'accesso alle docce, lo scambio di cibo autorizzato per la preparazione della cena e l'accesso alla sala da tennis tavolo, dove è possibile trattenersi fino alle ore 18.50 (la porta rimane chiusa dalle ore 18 alle ore 18.50).

Ore 18.50 – ore 20.20: momenti di convivialità nelle celle con chiusura delle porte per la cena.

Ore 20.20: ritorno nelle rispettive celle e chiusura delle porte.

Ore 23: chiusura delle porte blindate.»

17. Stando ad un altro documento, prima del 5 aprile 2003, il ricorrente era stato assegnato in celle diverse, che aveva diviso con un'altra o altre due persone; a partire dal 17 gennaio 2003, era stato assegnato nella cella n. 11, situata al piano terra B, e l'aveva divisa con altri cinque detenuti. Tra il 5 aprile 2003 e la data della scarcerazione, il numero dei detenuti che avevano diviso la cella con l'interessato è variato come segue:

- dal 5 aprile al 23 maggio 2003: quattro;
- dal 26 maggio al 5 luglio 2003: due;
- dal 10 luglio al 1° ottobre 2003: tre;
- dal 9 al 20 ottobre 2003: due.

18. Tra l'ottobre 2002 e il novembre 2003, il numero delle persone detenute nel carcere di Rebibbia a Roma era compreso tra 1.456 e 1.660. Secondo un decreto del ministro della Giustizia del 6 settembre 1990, quell'istituto penitenziario era previsto per 1.271 detenuti.

II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE

19. L'articolo 6 della legge n. 354 del 26 luglio 1975 (la cosiddetta legge sull'ordinamento penitenziario) recita:

«I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; aerati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I detti locali devono essere tenuti in

buono stato di conservazione e di pulizia. I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti.

Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti.

Agli imputati deve essere garantito il pernottamento in camere ad un posto a meno che la situazione particolare dell'istituto non lo consenta.

Ciascun detenuto (...) dispone di adeguato corredo per il proprio letto.»

20. Gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 30 giugno 2000 sono così redatti:

Articolo 6

« 1. I locali in cui si svolge la vita dei detenuti (...) devono essere igienicamente adeguati.

2. Le finestre delle camere devono consentire il passaggio diretto di luce e aria naturali. Non sono consentite schermature che impediscano tale passaggio. Solo in casi eccezionali e per dimostrate ragioni di sicurezza, possono utilizzarsi schermature, collocate non in aderenza alle mura dell'edificio, che consentano comunque un sufficiente passaggio diretto di aria e luce.

3. Sono approntati pulsanti per l'illuminazione artificiale delle camere, nonché per il funzionamento degli apparecchi radio e televisivi, sia all'esterno, per il personale, sia all'interno, per i detenuti (...). Il personale, con i pulsanti esterni, può escludere il funzionamento di quelli interni, quando l'utilizzazione di questi pregiudichi l'ordinata convivenza dei detenuti (...).

4. Per i controlli notturni da parte del personale l'illuminazione deve essere di intensità attenuata.

5. I detenuti (...), che siano in condizioni fisiche e psichiche che lo consentano, provvedono direttamente alla pulizia delle loro camere e dei relativi servizi igienici. A tal fine sono messi a disposizione mezzi adeguati.

6. Per la pulizia delle camere nelle quali si trovano soggetti impossibilitati a provvedervi, l'Amministrazione si avvale dell'opera retribuita di detenuti (...).

7. Se le condizioni logistiche lo consentono, sono assicurati reparti per non fumatori.»

Articolo 7

«1. I servizi igienici sono collocati in un vano annesso alla camera.

2. I vani in cui sono collocati i servizi igienici forniti di acqua corrente, calda e fredda, sono dotati di lavabo, di doccia e, in particolare negli istituti o sezioni femminili, anche di bidet, per le esi-

genze igieniche dei detenuti (...).

3. Servizi igienici, lavabi e docce in numero adeguato devono essere, inoltre, collocati nelle adiacenze dei locali e delle aree dove si svolgono attività in comune.»

III. TESTI INTERNAZIONALI PERTINENTI

21. La seconda parte della Raccomandazione Rec(2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle regole penitenziarie europee (adottata l'11 gennaio 2006, nella 952a riunione dei Delegati dei Ministri) è dedicata alle condizioni detentive. Nei brani pertinenti, essa recita:

« 18.1. I locali di detenzione e, in particolare, quelli destinati ad accogliere i detenuti durante la notte, devono soddisfare le esigenze di rispetto della dignità umana e, per quanto possibile, della vita privata, e rispondere alle condizioni minime richieste in materia di sanità e di igiene, tenuto conto delle condizioni climatiche, in particolare per quanto riguarda la superficie, la cubatura d'aria, l'illuminazione, il riscaldamento e l'aerazione.

18.2. Nei locali in cui i detenuti devono vivere, lavorare o riunirsi:

a. le finestre devono essere sufficientemente ampie affinché i detenuti possano leggere e lavorare alla luce naturale in condizioni normali e per permettere l'apporto di aria fresca, a meno che esista un sistema di climatizzazione appropriato ;

b. la luce artificiale deve essere conforme alle norme tecniche riconosciute in materia ;e

c. un sistema d'allarme deve permettere ai detenuti di contattare immediatamente il personale.

18.3. La legislazione nazionale deve definire le condizioni minime richieste relative ai punti elencati ai paragrafi 1 e 2.

18.4. Il diritto interno deve prevedere dei meccanismi che garantiscano il rispetto di queste condizioni minime, anche in caso di sovraffollamento carcerario.

18.5. Ogni detenuto, di regola, deve poter disporre durante la notte di una cella individuale, tranne quando si consideri preferibile per lui che condivida la cella con altri detenuti.

18.6. Una cella deve essere condivisa unicamente se è predisposta per l'uso collettivo e deve essere occupata da detenuti riconosciuti atti a convivere.

18.7. Se possibile, i detenuti devono poter scegliere prima di essere costretti a condividere una cella per dormire.

18.8. Nel decidere di alloggiare detenuti in particolari istituti o in particolari sezioni di un carcere bisogna tener conto delle neces-

sità di separare:

- a. I detenuti imputati dai detenuti condannati;
- b. I detenuti maschi dalle detenute femmine; e
- c. I detenuti giovani adulti dai detenuti più anziani.

18.9. Si può derogare alle disposizioni del paragrafo 8 in materia di separazione dei detenuti per permettere loro di partecipare assieme a delle attività organizzate. Tuttavia i gruppi citati dovranno sempre essere separati durante la notte a meno che gli stessi interessati non consentano a coabitare e che le autorità penitenziarie ritengano che questa misura si iscriva nell'interesse di tutti i detenuti interessati.

18.10. Le condizioni di alloggio dei detenuti devono soddisfare le misure di sicurezza meno restrittive possibili e proporzionali al rischio che gli interessati evadano, si feriscano o feriscano altre persone.

IN DIRITTO

I. SULL'ADDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE

22. Il ricorrente ritiene che le sue condizioni detentive siano state contrarie all'articolo 3 della Convenzione, così redatto:

« Nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. »

23. Il Governo si oppone a questa tesi.

A. Sull'ammissibilità

24. La Corte constata che questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione e che non contrasta con nessun altro motivo d'inammissibilità. E' quindi opportuno dichiararlo ammissibile.

B. Sul merito

1. Argomentazioni delle parti

a) Il ricorrente

25. Il ricorrente sostiene che, secondo il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti (CPT), ciascun detenuto dovrebbe poter trascorrere almeno otto

ore al giorno fuori della cella e che lo spazio disponibile per ciascun detenuto nelle celle dovrebbe essere di 7 m², con una distanza di 2 metri tra le pareti e di 2,50 metri tra il pavimento e il soffitto.

26. Egli riconosce che il CPT si è limitato a presentare le regole summenzionate come « auspicabili », ma sottolinea che in più occasioni la Corte ha fatto riferimento ai parametri del CPT nella sua giurisprudenza (si veda, in particolare, *Kalachnikov c/Russia*, n. 47095/99, CEDU 2002-VI).

27. Secondo il ricorrente, il Governo stesso ammette che il problema del sovraffollamento delle carceri, denunciato dal CPT nel 1992, si è aggravato. L'interessato aggiunge che se il CPT non ha più effettuato visite nel carcere di Roma-Rebibbia dal 1992, ciò non significa che quell'istituto penitenziario sia stato valutato positivamente. Egli afferma anche che nessun ostacolo di natura economica o sociale può giustificare una violazione dei principi sanciti all'articolo 3 della Convenzione.

28. Il ricorrente sostiene poi di essere stato costretto a dividere la cella – prevista per due detenuti – con altre cinque persone, per diciannove ore e mezzo al giorno. Egli precisa che la sua condizione di uomo giovane e in buona salute non può escludere l'esistenza di una violazione dell'articolo 3.

29. Egli sostiene inoltre che i disagi subiti sono stati aggravati dal fatto di non avere beneficiato della possibilità di lavorare in carcere, il che violerebbe le regole penitenziarie europee approvate dal Consiglio d'Europa e gli articoli 15 e 20 della legge n. 354 del 1975 che sanciscono il diritto al lavoro in carcere fuori dei casi d'impossibilità oggettiva.

b) Il Governo

30. Il Governo osserva innanzitutto che il ricorrente è stato privato della libertà per un periodo totale di dieci mesi e venti giorni e ritiene che spetti all'interessato provare che i trattamenti da lui lamentati hanno raggiunto la soglia di gravità richiesta per rientrare nella previsione dell'articolo 3 della Convenzione.

31. Esso rileva poi che, per suffragare le sue tesi, il ricorrente si è basato sui criteri individuati dal CPT. Ora, il secondo rapporto di quell'organo, datato 1991, citato dal ricorrente, indicherebbe per le dimensioni delle celle i parametri semplicemente auspicabili, e non regole minime. Per il Governo, il mancato rispetto di tali parametri non è quindi, in quanto tale, costitutivo di una violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

32. Il Governo riconosce che la Corte ha utilizzato spesso i rapporti del CPT come indicatori utili, ma sostiene che i criteri del CPT

sono più stretti ed esigenti di quelli della Corte. Lo stesso varrebbe per gli strumenti internazionali in materia di regole detentive. D'altra parte, in alcune occasioni, la Corte non avrebbe adeguato il suo giudizio alle raccomandazioni del CPT, anche quando queste riguardavano direttamente la situazione del ricorrente (si veda, ad esempio, *Öcalan c/Turchia* [GC], n. 46221/99, CEDU 2005-IV).

33. Per quanto riguarda l'Italia, il Governo fa sapere che il CPT ha effettuato sei visite, tra il 1992 e il 2006. Solo la prima avrebbe riguardato il carcere di Rebibbia a Roma e avrebbe dato luogo unicamente ad osservazioni e a raccomandazioni marginali, essendo state giudicate accettabili le condizioni detentive nel loro complesso. Non si sarebbe ritenuto utile procedere a visite di verifica.

34. Certo, il sovraffollamento carcerario constatato dal CPT si sarebbe accentuato, senza tuttavia raggiungere il livello critico richiesto per fare entrare in gioco l'articolo 3. Inoltre, le autorità si sarebbero sforzate di risolvere il problema, ad esempio adottando le leggi sull'indulto, di cui avrebbe beneficiato lo stesso ricorrente.

35. Il Governo osserva inoltre che il ricorrente, uomo giovane e in buona salute, avrebbe trascorso in carcere un periodo relativamente breve. Non lamenterebbe di essere stato isolato né di essere stato percosso né di avere subito impedimenti alla corrispondenza, alle visite dei familiari o all'accesso alle cure mediche. Non sosterebbe nemmeno che i maltrattamenti da lui denunciati hanno avuto conseguenze durature.

36. Per soddisfare la richiesta del ricorrente di lavorare in carcere, le autorità sarebbero state costrette ad adottare misure organizzative; tuttavia, la brevità del soggiorno dell'interessato nel carcere di Roma non avrebbe consentito di trovare una soluzione adeguata.

37. Il Governo afferma inoltre che, se si confrontano le circostanze del presente caso con altri casi simili (*Mathew c/Paesi Bassi*, n. 24919/03, 29 settembre 2005; *Poltoratski c/Ucraina*, n. 38812/97, CEDU 2003-V; *Kalachnikov*, succitato; *Papon c/Francia* (dec.), n. 64666/01, CEDU 2001-VI; *Peers c/Grecia*, n. 28524/95, CEDU 2001-III, e *Dougoz c/Grecia*, n. 40907/98, CEDU 2001-II), non si può che giungere alla conclusione che, anche se sommati gli uni agli altri, i disagi denunciati non hanno costituito un trattamento inumano o degradante.

38. Esso aggiunge infine che, del resto, la Corte ha riconosciuto la compatibilità con l'articolo 3 della Convenzione del regime detentivo speciale previsto dall'articolo 41bis della legge sull'ordinamento penitenziario, che impone condizioni carcerarie molto più severe di quelle denunciate dal ricorrente (si vedano, in particolare, *Gallico c/Italia*, n. 53723/00, 28 giugno 2005, e *Viola c/Italia*, n. 8316/02, 29 giugno 2006, due casi in cui il regime speciale era stato applicato rispettivamente per più di dodici e tredici anni).

2. Considerazioni della Corte

a) Principi generali

39. La Corte rammenta che l'articolo 3 della Convenzione riguarda uno dei valori fondamentali delle società democratiche. Esso vieta in termini assoluti la tortura e le pene o i trattamenti inumani o degradanti, indipendentemente dai comportamenti della persona interessata (*Saadi c. Italia* [GC], n° 26772/95, § 127, 28 febbraio 2008, e *Labita c. Italia* [GC], n° 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV). Esso impone allo Stato di assicurarsi che i detenuti siano custoditi in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l'interessato a difficoltà o a prove di intensità tale da superare il livello inevitabile di sofferenza connessa con la detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della detenzione, la salute ed il benessere del detenuto siano garantiti in maniera adeguata. (*Kudla c. Polonia* [GC], n° 30210/96, § 92-94, CEDH 2000-XI).

40. La Corte rammenta anche che il CPT ha fissato la superficie minima di una cella per una persona a 7 m² (vedi il secondo rapporto generale – CPT/Inf (92) 3, § 43) e che il sovraffollamento penitenziario pone in sé un problema secondo l'articolo 3 della Convenzione (*Kalachnikov*, predetto, §97). Tuttavia, la Corte non può dare la misura, in maniera precisa e definitiva, dello spazio personale che deve essere concesso ad ogni detenuto secondo quanto previsto dalla Convenzione, potendo tale questione dipendere da numerosi fattori, come la durata della privazione della libertà, le possibilità di accesso al passeggio all'aria aperta o la condizione mentale e fisica del detenuto (*Trepachine c. Russia*, n° 36898/03, § 92, 19 luglio 2007).

41. Ciò non toglie che, in alcuni casi, la mancanza di spazio personale per i detenuti era talmente lampante che giustificava, da sola, la constatazione di violazione dell'articolo 3. In questi casi, in linea di principio, i richiedenti disponevano individualmente di meno di 3m² (*Aleksandr Makarov c. Russia*, n° 25664/05, § 59, 6 dicembre 2007; *Kantyrev c. Russia*, n° 37213/02, §§ 50-51, 21 giugno 2007; *Andrei Frolov c. Russia*, n° 205/02, §§ 47-49, 29 marzo 2007; *Labzov c. Russia*, n° 205/02, §§ 44, 16 giugno 2005, e *Mayzit c. Russia*, n° 63378/00, § 40, 20 gennaio 2005).

42. Al contrario, nei casi in cui il sovraffollamento non era im-

portante al punto di sollevare un problema ai sensi dell'articolo 3, la Corte ha notato che altri aspetti delle condizioni di detenzione dovevano essere presi in considerazione nell'analisi del rispetto di tale disposizione. Tra questi elementi c'è la possibilità di utilizzare i bagni in maniera privata, l'aerazione disponibile, l'accesso alla luce e all'aria naturali, la qualità del riscaldamento ed il rispetto delle esigenze sanitarie di base (vedi anche gli elementi che risultano dalle regole penitenziarie europee adottate dal Comitato dei Ministri, citati al precedente comma 21).

Anche nei casi in cui ogni detenuto disponeva da 3 a 4 m², la Corte ha concluso dichiarando la violazione dell'art. 3, dal momento che alla mancanza di spazio si aggiungeva la mancanza di ventilazione e di luce (*Moisseiev c. Russia*, n° 62936/00, 9 ottobre 2008; vedi anche *Vlassov c. Russia*, n° 78146/01, §84, 12 giugno 2008; *Babouchkine c. Russia*, n° 67253/01, § 44, 18 ottobre 2007; *Trepachkine*, suddetto, e *Peers*, suddetto §§ 70-72).

b) Applicazione di tali principi alla presente fattispecie

43. Nella fattispecie, il ricorrente afferma di essere stato detenuto, dal 30 novembre 2002 all'aprile 2003, in una cella di 16.20 m² condivisa con altre cinque persone. Secondo i documenti prodotti dal Governo (paragrafo 17), la cella assegnata al ricorrente era stata occupata dai sei detenuti solo a partire dal 17 gennaio 2003. La Corte osserva che, anche supponendo che questo sia stato il caso, resta il fatto che, per un periodo di più di due mesi e mezzo ogni detenuto aveva a propria disposizione solo 2,70 m² in media. Essa ritiene che una tale situazione abbia potuto provocare solo contrarietà ed inconvenienti quotidiani per il ricorrente, obbligato a vivere in uno spazio molto esiguo, ben inferiore alla superficie minima ritenuta auspicabile dal CPT. Agli occhi della Corte, la mancanza palese di spazio personale di cui ha sofferto il ricorrente costituisce, di per sé, trattamento disumano e degradante.

44. Ne consegue che vi è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione, a causa delle condizioni in cui il ricorrente è stato detenuto fino all'aprile 2003.

45. Diversamente per il periodo ulteriore. Infatti, secondo i documenti forniti dal Governo, e non contestati dal ricorrente, a partire dal mese di aprile 2003 l'interessato è stato trasferito in un'altra cella, che egli ha inizialmente condiviso con altri tre o con altri due detenuti. Ne consegue che, fino alla sua scarcerazione, il ricorrente ha disposto, rispettivamente, di 3,24 m², di 4,05 m² e di 5,40 m². La

sua situazione ha quindi conosciuto un netto miglioramento.

46. La Corte non sottovaluta le gravi ripercussioni che il sovraffollamento carcerario può avere sui diritti dei detenuti, ivi compreso il diritto di non essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti. Essa nota che un problema di sovraffollamento sussisteva indubbiamente nell'istituto di Roma Rebibbia all'epoca della privazione della libertà del ricorrente. Infatti, fra l'ottobre del 2002 e il settembre del 2003, quell'istituto, che, secondo i documenti ufficiali prodotti dal Governo, era previsto per accogliere 1271 detenuti – e non 1188 – come ha affermato il ricorrente – ha accolto un numero di detenuti compreso fra 1.456 e 1.660. Questa situazione è certamente molto riprovevole; ciò non toglie che la capienza massima di accoglienza è stata superata, nel periodo incriminato, solo di una percentuale che va dal 14,50% al 30%; ciò sembra indicare che il problema del sovraffollamento non aveva, nell'epoca in questione, raggiunto proporzioni drammatiche.

47. La Corte nota inoltre che il ricorrente non ha denunciato alcun problema relativo al riscaldamento o all'accesso ed alla qualità dei servizi sanitari, e che un locale sanitario di circa 5 m² era contiguo alla sua cella. L'interessato non ha neanche indicato con precisione le ripercussioni che le condizioni alle quali è stato sottoposto hanno avuto sul suo stato di salute fisico, limitandosi, nelle sue richieste di equo indennizzo (paragrafo 54 seguente), ad affermare di essere stato "gravemente leso nella sua integrità fisica e psichica".

48. Per quanto riguarda la possibilità di passeggio all'aperto, risulta dall'ordine di servizio n° 118 del 4 dicembre 2000 che, nell'istituto di Roma Rebibbia, i detenuti avevano la possibilità di recarsi nel cortile del passeggio dalle 8:30 alle 11 e dalle 13 alle 15, cioè per quattro ore e mezza ogni giorno. Inoltre, dalle 16 alle 18, erano autorizzati ad uscire dalle celle per accedere alle docce ed alla sala ping-pong e per comprare del cibo. Potevano restare nella sala da ping pong fino alle 18:50, e dalle 18:50 alle 20:20 avevano la possibilità di consumare la cena in celle diverse dalla loro. In totale, il tempo che un detenuto poteva trascorrere al di fuori della cella era quindi di otto ore e cinquanta minuti.

49. Di conseguenza, la Corte considera che il ricorrente abbia beneficiato di un accesso sufficiente alla luce naturale ed all'aria aperta, ai momenti di svago e di convivialità con detenuti diversi da quelli che si trovavano nella sua cella.

50. Infine, è sicuramente spiacevole che il ricorrente non abbia potuto essere autorizzato a lavorare in carcere; tuttavia, questa circostanza, da sola, non potrebbe costituire un trattamento contrario

all'articolo 3 della Convenzione.

51. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che, per il periodo in cui il ricorrente disponeva di più di 3 m² di spazio personale – ed in cui il sovraffollamento carcerario non era quindi importante al punto da sollevare di per sé un problema dal punto di vista dell'articolo 3 – il trattamento di cui l'interessato è stato oggetto non ha raggiunto il livello minimo di gravità richiesto per ricadere nell'ambito dell'articolo 3 della Convenzione.

52. A partire da quel momento, le condizioni di detenzione del ricorrente dopo aprile 2003 non hanno comportato violazione di quella disposizione.

II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

53. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.”

A. Danno

54. Denunciando di essere stato “gravemente leso nella sua integrità fisica e psichica” in ragione delle condizioni di detenzione, il ricorrente reclama per pregiudizio morale una somma di un ammontare almeno uguale a 15.000 euro.

55. Il Governo ritiene tale somma come “palesamente esorbitante”. Sottolinea che l'interessato è stato liberato prima di aver scontato interamente la pena in virtù di una legge che mirava a risolvere provvisoriamente il sovraffollamento penitenziario e prega la Corte di dire che la semplice constatazione di violazione costituisce di per sé una equa soddisfazione sufficiente. A titolo sussidiario, considera che la somma da concedere al ricorrente non dovrebbe superare i 3.000 euro.

56. La Corte ritiene che il ricorrente abbia subito un torto morale certo. Deliberando in equità, come previsto dall'art. 41 della Convenzione, essa gli concede 1.000 euro a titolo di danni morali.

B. Spese

57. Il ricorrente chiede inoltre 4.000 euro per le spese sostenute di fronte alla Corte.

58. Il Governo osserva che il ricorrente non ha fornito alcun documento giustificativo e che non ha sostenuto affatto la sua richiesta, e suggerisce il rifiuto di essa.

59. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente non può ottenere il risarcimento delle spese se non nella misura in cui si trovano stabilite la realtà, la necessità ed il carattere ragionevole di esse. Nella fattispecie, il ricorrente, non ha prodotto alcun documento giustificativo ad appoggio della sua richiesta di risarcimento. La Corte decide, conseguentemente, di respingerla.

C. Interessi di mora

La corte giudica opportuno di ricalcare il tasso degli interessi di mora sul tasso d'interesse della facilitazione di prestito marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER TALI MOTIVI, LA CORTE,

1. Dichiarà, a maggioranza, ricevibile la richiesta;
2. Dice, per cinque voti contro due, che vi è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione in ragione delle condizioni di detenzione del ricorrente fino all'aprile 2003;
3. Dice, all'unanimità, che non vi è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione per quanto riguarda le condizioni di detenzione del ricorrente dopo il mese di aprile 2003;
4. Dice, per cinque voti contro due,
 - a. Che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi a far data dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva in virtù dell'articolo 44 paragrafo 2 della Convenzione, 1.000 euro (mille euro), più ogni cifra che possa essere dovuta a titolo di imposta, per danno morale;
 - b. Che, a partire dalla scadenza della suddetta data e fino al versamento, tali somme saranno aumentate di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilitazione di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile in quel periodo,

aumentato di tre punti percentuali;

5. Respinge, all'unanimità, la richiesta di soddisfazione equa per l'eccedenza.

Fatto in francese, poi comunicato per scritto il 16 luglio 2009, in applicazione dell'articolo 77 paragrafi 2 e 3 del Regolamento.

Françoise Eléns-Passos
Cancelliere aggiunta

Françoise Tulkens
Presidente

Alla presente sentenza si trovano allegate, conformemente agli articoli 45 paragrafo 2 della Convenzione e 74 paragrafo 2 del Regolamento, le opinioni separate seguenti:

- opinione concordante del giudice Sajó;
- opinione dissidente del giudice Zagrebelski, alla quale si unisce il giudice Jociene.

OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE SAJÓ

(Traduzione)

Io sottoscrivo la conclusione della Corte secondo la quale vi è stata nella fattispecie violazione dell'articolo 3, ma ritengo che vi sia motivo di spiegare perché la "mancanza palese di spazio personale di cui ha sofferto il ricorrente" costituisce un trattamento inumano. Il ricorrente è stato mantenuto in condizioni estremamente penose per un periodo di tempo relativamente lungo in ragione dell'improvviso sovraffollamento carcerario. Nella causa attuale, non è la mancanza di spazio nella cella che costituisce di per sé un trattamento disumano o degradante. Le condizioni non erano tali da comportare immancabilmente o probabilmente un danno per la salute mentale e fisica del ricorrente o per la sua integrità, ma erano manifestamente molto al di qua delle norme raccomandate dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) per quanto riguarda lo spazio disponibile per detenuto. Nelle circostanze particolari della fattispecie, l'umanità della situazione sta nel fatto che lo Stato non ha dimostrato di avere adottato misure compensatrici supplementari per attenuare le condizioni estremamente dure derivanti dal so-

vraffollamento carcerario. Avrebbe potuto prestare un'attenzione particolare alla situazione, ad esempio concedendo ai detenuti altri vantaggi, ciò che avrebbe trasmesso loro il messaggio che lo Stato, sebbene di fronte ad una crisi carceraria improvvisa, non era indifferente alla sorte dei detenuti ed intendeva creare condizioni di detenzione che, in definitiva, non facessero pensare che un detenuto fosse semplicemente un corpo che occorreva pur mettere da qualche parte. Nella fattispecie, l'assenza di preoccupazione dello Stato aggiunge un tocco di indifferenza alla viva sofferenza provocata dal castigo, sofferenza che andava pressoché al di là dell'inevitabile (Kudla c. Polonia [GC], n° 30210/96, § 92, CEDH 2000-XI).

OPINIONE DISSIDENTE DEL GIUDICE ZAGREBELSKY,
ALLA QUALE SI ALLINEA IL GIUDICE JOCIENE

Mi dispiace di non poter condividere il parere della maggioranza, che ha deciso per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione nel presente caso. Ecco le ragioni della mia presa di posizione.

Richiamo innanzitutto la giurisprudenza ben stabilita della Corte, secondo la quale, da un lato, le condizioni di detenzione non devono sottomettere l'interessato ad uno sconforto o ad una prova di un'intensità che ecceda il livello inevitabile di sofferenza inerente la detenzione (Kudla c. Polonia [GC], n° 30210/96, § 92, CEDH 2000-XI) e, d'altro lato, un maltrattamento, per ricadere nell'ambito dell'articolo 3 della Convenzione, deve raggiungere un minimo di gravità. La valutazione di questo minimo è relativa; essa dipende dall'insieme dei dati della causa, in particolare dalla durata del trattamento e dai suoi effetti fisici o mentali ed anche, a volte, dal sesso, dall'età e dallo stato di salute della vittima (vedi, fra l'altro, Price c. Regno Unito, n° 33394/96, § 24, CEDH 2001-VII, Mouisel c. Francia n° 67263/01, § 37, CEDH 2002-IX, e Gennadi Naoumenko c. Ucraina, n° 42023/98, § 108, 10 febbraio 2004).

Osservo inoltre che il problema del sovraffollamento carcerario al quale la presente causa rimanda è un problema grave, che affligge parecchi stati del Consiglio d'Europa, compresa l'Italia, di cui le autorità nazionali stesse hanno ammesso l'esistenza in diverse occasioni pubbliche. Aggiungo che il rapporto del Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa ne ha trattato. Questa opinione dissidente non significa quindi che io sottovaluti la gravità del problema in Italia. Essa riguarda il "minimo di gravità" nell'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione, e, attraverso ciò, una questione di ordine generale ed ha lo scopo di mostrare in cosa, dal mio punto di vista, le condizioni del ricorrente non hanno

raggiunto il “minimo” richiesto.

L'interessato è stato detenuto per due o cinque mesi (su tale punto, le informazioni fornite dal Governo e quelle fornite dal ricorrente differiscono) con altri cinque detenuti, in una cella di 16,20 mq. In seguito, è stato, per sei mesi, detenuto in una cella diversa, successivamente con altri quattro, due e tre persone (paragrafi 17 e 43 della sentenza). La maggioranza ha ritenuto che il minimo di gravità richiesto per quanto riguarda l'articolo 3 era stato raggiunto solamente durante il primo periodo.

La maggioranza ha fatto riferimento alle indicazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT). Rilevo che tale comitato, allorché indica un livello auspicabile – piuttosto che una norma minima – di circa 7 mq con 2 m o più fra i muri e 2,50 m tra il suolo ed il soffitto, si riferisce a celle singole di polizia, e non a celle destinate alla detenzione, che di norma accolgono più di una persona. È proprio riferendosi a questa seconda categoria che il CPT prende in considerazione la questione del sovraffollamento e delle conseguenze generali di esso, che enumera e considera in maniera molto ragionevole escludendo ogni automatismo quanto alla dimensione delle celle e al numero dei detenuti. In realtà, esso considera che “l'obiettivo dovrebbe essere quello di assicurare che i detenuti negli istituti di custodia cautelare siano in grado di trascorrere una parte ragionevole della giornata (otto ore o più) al di fuori della cella, occupati in attività motivazionali di varia natura. Negli istituti per condannati, evidentemente, i regimi dovrebbero essere di una natura ancor più elevata”. Esso aggiunge che “i detenuti devono essere autorizzati ogni giorno a beneficiare di almeno un'ora all'aria aperta” e che “l'accesso, al momento voluto, a servizi igienici decenti e il mantenimento di buone condizioni igieniche sono elementi essenziali di un ambiente umano”.

Ciò detto, faccio notare che il ricorrente aveva accesso, durante il giorno, al passeggio dalle 8 e 30 alle 11 e dalle 13 alle 15. Dalle 16 alle 18:50, aveva accesso alle docce ed alla sala ping pong e poteva occuparsi della preparazione della cena. Inoltre, fra le 18:50 e le 20:20, poteva, a quanto pare, stare in celle diverse dalla sua per “momenti di convivialità” (paragrafo 16 della sentenza). È quindi evidente che il ricorrente aveva la possibilità di uscire dalla cella per tempi ben più lunghi di quelli che il CPT considera come auspicabili.

Se si esaminano le cause nelle quali la Corte ha deciso che vi è stata violazione dell'articolo 3 in ragione del numero eccessivo di detenuti in rapporto alla dimensione della cella, si nota che l'esigui-

tà dello spazio a disposizione di un detenuto non ha mai costituito un criterio esclusivo. La Corte ha preso in considerazione fattori supplementari, quali un accesso insufficiente alla luce ed all'aria naturali, condizioni igieniche scadenti, un calore eccessivo associato alla mancanza di ventilazione, un rischio concreto di diffusione di malattie, l'assenza di acqua potabile o corrente, la condivisione di letti fra i detenuti, una durata molto breve del periodo all'aperto – una o due ore al giorno – la circostanza che i servizi sanitari si trovavano nella cella ed erano in vista, e l'assenza di cure adeguate per le patologie di un ricorrente (vedere, in particolare, le sentenze Aleksandr Makarov c. Russia, n° 15217/07, §§ 94-100, 12 marzo 2009; Gagiù c. Romania, n° 63258/00, §§ 76-82, 24 febbraio 2009; Moisseiev c. Russia, n° 62936/00, §§ 121-127, 9 ottobre 2008; Lind c. Russia, n° 25664/05, §§ 58-63, 6 dicembre 2007; Grichine c. Russia, n° 30983/02, §§ 85-97, 15 novembre 2007; Babouchkine c. Russia, n° 67253/01, §§ 40-51, 18 ottobre 2007; Trepachkine c. Russia, n° 36898/03, §§ 84-95, 19 luglio 2007; Andreï Frolov c. Russia, n° 205/02, §§ 43-51, 29 marzo 2007; Kantyrev c. Russia, n° 37213/02, §§ 46-54, 21 giugno 2007; Mamedova c. Russia, n° 7064/05, §§ 61-67, 1 giugno 2006; Kadikis c. Lettonia (n°2), n° 62393/00, §§ 51-56, 4 maggio 2006; Khoudoïorov c. Russia, n° 6847/02, §§ 104-109, CEDH 2005-X; Novosselov c. Russia, n° 66460/01, §§ 40-46, 2 giugno 2005; Mayzit c. Russia, n° 63378/00, §§ 39-43, 20 gennaio 2005; Poltoratskiy c. Ucraina, n° 38812/97, §§ 134-149, CEDH 2003-V; Kalachnikov c. Russia, n° 47095/99, §§ 96-103, CEDH 2002-VI; Peers c. Grecia, n° 28524/95, §§ 69-75, CEDH 2001-III, e Dougoz c. Grecia, n° 40907/98, §§ 45-49, CEDH 2001-II).

Ciò stante, è vero che si trova nella giurisprudenza della Corte l'affermazione secondo la quale l'esiguità di spazio personale a disposizione di un detenuto può, di per sé, giustificare una constatazione della violazione dell'articolo 3 della Convenzione, in particolare quando il ricorrente dispone di meno di 3 mq (vedi, fra le sentenze più recenti, Aleksandr Makarov, cit., § 93). Tale principio è, tuttavia, smentito dall'applicazione pratica che la Corte ne ha fatto. Ad esempio, nella causa Valasinas c. Lituania (n° 44558/98, §§ 107-112, 24 luglio 2001), essa ha deliberato che non vi è stata violazione dell'articolo 3 allorché lo spazio personale era compreso tra 2,70 mq e 3,20 mq; nella causa Labzov c. Russia (n° 62208/00, § 44, 15 giugno 2005), essa ha affermato che, per determinare se le condizioni della privazione della libertà in questione erano "degradanti", la mancanza palese di spazio (si trattava, nella fattispecie, di meno di 1 mq per detenuto) era un fattore "di gran peso", senza tuttavia dire che era, di per sé, sufficiente; infine, nella sentenza

Trepachkine (cit., § 92), si dice che la Corte non potrebbe dare la misura, in maniera precisa e definitiva, dello spazio personale che deve essere concesso ad ogni detenuto ai sensi della Convenzione, poiché tale questione può dipendere da numerosi fattori, quali la durata della privazione della libertà, le condizioni di accesso all'ora d'aria o lo stato di salute fisica e mentale del detenuto.

Nella causa presente, non è denunciato nessun elemento diverso (mancanza di luce, di aria, di igiene, ecc.) dall'insufficienza di spazio disponibile per il ricorrente quando restava chiuso nella cella. Inoltre, l'interessato ha beneficiato di periodi di attività al di fuori della cella più importanti di quelli previsti dal CPT. Ne concludo che – nel caso specifico del ricorrente, e tenendo conto anche della sua età e del periodo relativamente breve della sua detenzione – il “minimo di gravità” non è stato raggiunto.

Aggiungo una considerazione di ordine generale, che riguarda una tendenza che intravedo nella giurisprudenza della Corte.

L'articolo 3 prevede una proibizione assoluta della tortura e dei trattamenti disumani o degradanti. Neanche il diritto alla vita (articolo 2) è così assoluto. Credo che la ragione della natura assoluta della proibizione dei trattamenti interdetti dall'articolo 3 sia nel fatto che, nella coscienza e nella sensibilità degli Europei, tali trattamenti appaiono come intollerabili di per sé, in qualunque occasione e situazione. Ora, tra ciò che si considera nell'ambito dell'articolo 3 come intollerabile e ciò che si può considerare come auspicabile, vi è, ai miei occhi, la stesa differenza di quella che corre tra il ruolo della Corte ed i ruoli del CPT, del Consiglio d'Europa, delle ONG e dei Parlamenti nazionali.

La tendenza che questa sentenza sembra mettere in luce, e cioè che la Corte pone il suo esame nell'ambito di ciò che è “auspicabile”, dovrebbe avere l'effetto di accrescere la tutela contro i trattamenti proibiti dall'articolo 3. Orbene, anche se tale tendenza si nutre di generosità, essa favorisce in realtà una pericolosa deriva verso la relativizzazione della proibizione, poiché più si abbassa la soglia “minima di gravità”, più si è costretti a tenere conto delle ragioni e delle circostanze (oppure a ridurre a nulla l'equa soddisfazione).

Si possono trovare alcuni esempi di tale rischio negli argomenti della seguente natura: “La Corte ammette che l'applicazione prolungata delle restrizioni può porre un detenuto in una situazione che potrebbe costituire un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell'articolo 3. Tuttavia, (...) essa deve controllare se, in un dato caso, il protrarsi delle sanzioni era giustificato o se, al contrario, esso costituiva la reiterazione di restrizioni che non si giustificavano più. (...) la Corte rileva che gli argomenti invocati per giusti-

ficare il mantenimento delle limitazioni non erano sproporzionati in rapporto ai fatti precedentemente rimproverati al ricorrente, che era stato condannato a pene pesanti per fatti molto gravi. Pertanto, la sofferenza o l'umiliazione che il ricorrente ha potuto provare non sono andate al di là di quelle che inevitabilmente comporta una certa forma di trattamento – nella fattispecie prolungato – o di pena legittima” (Gallico c. Italia, n° 53723/00, §§ 21-22, 28 giugno 2005).

Ed ancora: “Per quanto riguarda il grado di necessità dell'intervento medico di forza per ottenere elementi di prova, la Corte rileva che il traffico di stupefacenti è un'infrazione grave. Essa ha piena coscienza dei problemi che incontrano gli Stati contraenti nella lotta per tutelare le loro società dai mali che provoca l'afflusso di droga (vedere, in particolare, D. c. Regno Unito, sentenza del 2 maggio 1997, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-III, pp. 791-792, § 46). Tuttavia, nella fattispecie, era chiaro prima che la misura controversa fosse ordinata e messa in atto che lo spacciatore al quale era applicata conservasse gli stupefacenti in bocca e non procedesse pertanto alla vendita in grandi quantità, come testimonia, d'altronde, la pena inflitta (sei mesi di reclusione con sospensione della pena e messa alla prova), la più leggera delle condanne. La Corte riconosce che era essenziale che gli inquirenti fossero in grado di determinare la quantità e la qualità esatte degli stupefacenti offerti in vendita. Ciò detto, essa non è convinta che l'amministrazione forzata di un emetico fosse indispensabile nella fattispecie per ottenere le prove. Le autorità che procedevano avrebbero potuto semplicemente attendere l'eliminazione della droga per le vie naturali (...)” (Jalloh c. Germania, n° 54810/00, §§ 77, 11 luglio 2006, che ha suscitato la critica puntuale del giudice Bratza nella sua opinione separata).

Anche se è tecnicamente diverso, vedo un altro esempio nella sentenza con la quale la Corte ha recentemente cancellato dal ruolo una richiesta che sollevava un problema nell'ambito dell'articolo 3. In quella causa, la Corte ha infatti considerato che il ricorrente avesse perso la qualità di vittima a causa del fatto che l'amministrazione penitenziaria – dopo tre anni e quattro mesi – aveva posto rimedio alla situazione denunciata dal detenuto nella sua richiesta, che la Corte non aveva tuttavia ritenuto sprovvista di fondamento (Stojanovic c. Serbia, n° 34425/04, § 80, 19 maggio 2009, con il mio parere dissidente allegato).

È per tutte queste ragioni che penso che questa causa avrebbe dovuto trovare una diversa conclusione e che il problema che essa pone va ben al di là del solo caso di fattispecie.

Rappresentanza Permanente d'Italia
presso il Consiglio d'Europa

Strasburgo, 21 settembre 2009

Oggetto: Richiesta di rinvio davanti alla Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del ricorso n° 22653/03 SULEJ-MANOVIC c/Italia

Signor Cancelliere,

il Governo italiano ha deciso di chiedere il rinvio davanti alla Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del ricorso in oggetto indicato.

Il Governo ha preso questa decisione nell'esercizio dei poteri che gli sono riconosciuti dall'art. 43 della Convenzione sulla salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali.

La presente richiesta è depositata in virtù dell'art. 73 del Regolamento della Corte.

Il ricorso è stato presentato il 4 luglio 2003; la seconda sezione della Corte ha adottato una sentenza sulla fondatezza il 16 luglio 2009, comunicata per iscritto lo stesso giorno. Nella sua sentenza la Corte ha deciso, per cinque voti contro due, che l'articolo 3 della Convenzione era stato violato nella fattispecie.

Chiedendo che il presente ricorso sia portato davanti alla Grande Camera della Corte, il Governo si pone l'obiettivo di invitare la Corte a pronunciarsi sulla questione del sapere se, nella fattispecie, il ricorrente sia stato, o meno, vittima della violazione della disposizione sopra indicata. Si tratta di un caso eccezionale che solleva molte gravi domande relativamente all'interpretazione ed all'applicazione della Convenzione nonché una importante domanda di carattere generale.

Mi permetto di rinviare all'allegato esposto, redatto in lingua francese, per l'esposizione delle motivazioni.

In questo procedimento il Governo italiano sarà rappresentato, oltre che da me stesso, dalla Sig.ra. Spatafora, in qualità di agente.

Voglia gradire, signor Cancelliere, i sensi della mia più alta considerazione.

Nicola Lettieri
co-Agente del Governo

M. Erik Fribergh
Cancelliere della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
Consiglio d'Europa
Strasburgo

Repubblica Italiana
Rappresentanza Permanente d'Italia presso il Consiglio
d'Europa
Ufficio del co-Agente del Governo dinanzi alla Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo
Strasburgo

Corte Europea Dei Diritti Dell'Uomo

Richiesta n° 22635/03 – sentenza del 16 luglio 2009

SULEJMANOVIC c/ Italia

Il Governo italiano, avendo esaminato gli atti della procedura, chiede il rinvio della causa sopra citata davanti alla Grande Camera della Corte europea dei Diritti dell'uomo in base all'articolo 43, § 1, della Convenzione e dell'articolo 73, § 1 del Regolamento.

1. La sentenza in questione è stata adottata il 16 luglio 2009. Il termine di tre mesi previsti all'articolo 43 della Convenzione scadrà, pertanto, il prossimo 16 ottobre 2009.

2. La richiesta riguarda la violazione dell'articolo 3 della Convenzione ("art. 3") a causa delle condizioni di detenzione del ricorrente presso il carcere di Rebibbia a Roma.

3. La Camera ha dichiarato ricevibile la richiesta con una maggioranza di 5 voti contro due. Inoltre, con la stessa maggioranza, essa ha constatato anche la violazione dell'art. 3, relativamente alla pretesa esiguità dello spazio a disposizione del ricorrente in una cella condivisa con altri cinque detenuti, cella nella quale è stato detenuto per un periodo che va da due (secondo il Governo) a sei mesi (secondo il ricorrente). Al ricorrente è stato riconosciuto un equo indennizzo.

In compenso, la Camera, all'unanimità, ha rigettato l'istanza per quanto riguardava ulteriori periodi di detenzione del ricorrente.

4. Un giudice ha espresso un'opinione concordante.

Due altri giudici hanno espresso un'opinione dissidente.

5. Il Governo italiano ritiene che questa sentenza sia in chiara contraddizione con la giurisprudenza consolidata della Corte in materia di condizioni di detenzione e di soglia di applicabilità dell'art. 3 a casi del genere.

Tale contraddizione è, di per sé, motivo sufficiente che avrebbe dovuto indurre la Camera a dichiarare la propria incompetenza se voleva discostarsi dai precedenti, e giustifica ora la richiesta di rinvio alla Grande Camera.

In effetti, considerato che la giurisprudenza europea è una giurisprudenza "pretoria" che si fonda, in quanto tale, sul sistema dei "case-law", la Corte è formalmente vincolata dalla propria giurisprudenza, dal momento che essa stessa, d'altronde, afferma in maniera costante che è nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, della certezza del diritto e della parità di trattamento, sia tra i Governi convenuti che tra i ricorrenti, che essa non si discosti senza motivo dai suoi precedenti e che, qualora si ponga la necessità di modificare una giurisprudenza ben consolidata, la questione venga giudicata dalla Grande Camera.

6. Il Governo ritiene, inoltre, che la presente sentenza comporti una nuova interpretazione dell'art. 3, soprattutto in termini di soglia minima di gravità.

Questa nuova interpretazione è probabile che comporti, nell'immediato, conseguenze negative per quanto riguarda l'oggetto specifico del trattamento penitenziario e, in particolare, del sovraffollamento delle celle; conseguenze negative per molti altri Stati membri, nonché per la Corte stessa (si prevede che la Corte sarà sommersa da istanze seriali), più che per l'Italia: va detto, a questo proposito, *obiter dictum*, che, in caso di accettazione dell'istanza di rinvio alla Grande Camera, il Governo sarà in grado di colmare una lacuna nelle prove da esso fornite nel corso del procedimento dinanzi alla Camera, e quindi di dimostrare che le dimensioni della cella n. 11, situata al piano terra B, erano molto più grandi di quanto il ricorrente sostiene.

Inoltre, una tale nuova interpretazione, in ultima analisi, ha lo scopo di estendersi all'intero ambito d'applicazione dell'art. 3, con gravi conseguenze evidenziate nel parere dissenziente.

Il governo rileva quindi una seconda questione grave di interpretazione e di applicazione della Convenzione, che giustifica il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera.

7. Prima di focalizzare gli aspetti di diritto di cui sopra, è necessario evidenziare errori di fatto che appaiono nel ragionamento seguito dalla Camera e che, inoltre, incidono sul verdetto finale: secondo la giurisprudenza della Corte, del resto, anche una ricostruzione errata dei fatti può giustificare il rinvio alla Grande Camera (v. Perna c. Italia, 6 Maggio 2003) e, di conseguenza, bisogna interpretare i parametri imposti dagli articoli 43 e 73.1 con una certa flessibilità.

Il Governo osserva che, come si evince dal § 8 della sentenza, la superficie della cella era, in realtà, 21,24 mq (vale a dire 16,20 mq + 5,04 mq) dato che, in effetti, il locale adibito a bagno dell'ampiezza di 5,04 mq faceva parte della cella e contribuiva, pertanto, a determinare la superficie totale (la dimensione di un appartamento non si misura tenendo conto anche della superficie di bagni e cucina, ecc.). Pertanto, nei due mesi in questione, il ricorrente disponeva di una superficie media di 3,54 mq e non di 2,70 mq, come riporta il § 9 della sentenza.

Inoltre, per determinare la dimensione ottimale delle celle, la Camera ha utilizzato, come parametro di riferimento, un documento del CPT che fa riferimento a celle di polizia, allorché avrebbe dovuto fare riferimento ai parametri del CPT relativi alla dimensione delle celle negli istituti penitenziari, e quindi si trasmette, in allegato alla presente, una sintesi dei vari documenti dal CPT in materia. Il confronto tra i due documenti mostra che, secondo il parere del CPT, sarebbe auspicabile che la superficie delle celle delle forze di polizia fosse di 7 mq e quella delle celle nelle carceri di 4 mq.

Una ricostruzione vera e reale dovrebbe portare a dire che il ricorrente disponeva di una superficie media di 3,54 mq, rispetto ai parametri del CPT che ritengono auspicabile una dimensione media di 4 mq per ciascun detenuto, quindi praticamente uguale.

Il dato di cui sopra, di per sé, suggerisce che il caso deve essere riconsiderato.

E ciò senza prendere in considerazione i parametri della Raccomandazione Rec (2006) 2 del Comitato dei Ministri, in materia di salute, igiene, illuminazione, pasti, ore trascorse all'aria aperta, ecc., tutti parametri osservati dallo Stato interessato, come è implicito nel caso in questione, dove la sola constatazione di violazione appare legata alla superficie della cella.

E ciò senza tener conto neanche della libertà di movimento di cui godeva il ricorrente (quasi 9 ore al giorno al di fuori della cella: vedi § 16 della sentenza).

E senza tener conto, infine, del brevissimo periodo di detenzione nella cella in questione (due mesi), nonché del carattere ecce-

zionale e contingente della situazione, d'altronde immediatamente corretto da parte delle autorità italiane che, poco dopo, hanno ospitato il ricorrente in una cella più spaziosa.

8. Per quanto riguarda gli aspetti puramente di diritto, il Governo ritiene che l'incoerenza della sentenza rispetto alla precedente giurisprudenza è già chiarita dal confronto con le cause che la Camera ha citato al § 41 della sentenza, a sostegno delle sue conclusioni. In effetti, nessuna di queste sentenze conferma concretamente l'idea che "la mancanza di spazio personale per i detenuti era così palese da giustificare, di per sé, la constatazione di una violazione dell'articolo 3". Al contrario, tutte le seguenti sentenze dimostrano che ogni volta la Corte ha preso in considerazione parecchi altri elementi per giungere, a causa del cumulo di essi, alla constatazione di violazione dell'articolo 3.

Quindi:

A) Nel caso Aleksandr Makarov, allo spazio esiguo a disposizione dei detenuti (ridotto quasi a nulla per [la presenza di] mobili: "tale sistemazione lasciava i detenuti letteralmente senza spazio libero in cui potersi muovere") si aggiungeva:

a. la possibilità estremamente limitata di uscire dalla cella ("L'opportunità per il passeggio all'aperto era limitata a un'ora al giorno in un piccolo cortile, lasciandogli ventitré ore da sopportare ogni giorno, senza alcun tipo di libertà di movimento") mentre il ricorrente aveva necessità di esercitarsi per motivi sanitari certificati ("Al ricorrente è stato prescritto esercizio fisico da un medico del carcere per ridurre il suo dolore alla schiena"): § 95 della sentenza;

b. mancanza di una sufficiente illuminazione naturale e ventilazione adeguata nella cella (§ 96);

c. la posizione dei sanitari, all'interno della cella e sprovvisti di un'adeguata separazione per garantire l'utilizzo dei servizi igienici al di fuori della vista di altri detenuti e del personale di sorveglianza ("non offriva privacy al detenuto che utilizzava il WC in quanto poteva ancora essere visto da altri detenuti seduti sui letti a castello o dai sorveglianti") 97 §.

La Corte aveva, quindi, constatato la violazione dell'art. 3 in ragione dell'effetto cumulativo di queste circostanze ("Considerato l'effetto cumulativo di questi fattori, [...]": § 98). Inoltre, aveva preso in considerazione anche, come fattori accessori pertinenti, un accesso limitato alle docce, le condizioni dei letti e lo stato di salute del ricorrente (§ 99).

B) Nel caso Lind, la Corte aveva tenuto in considerazione:

a. l'esiguità della cella combinata con il fatto che il ricorrente rimaneva rinchiuso per 23 ore al giorno, con la possibilità di fruire solo di un'ora di passeggi (§ 59 in fine), e l'uso comune e senza privacy dei servizi igienici all'interno della cella stessa (§ 61);

b. lo stato di salute del ricorrente e il rifiuto delle cure da parte delle autorità (§ 62: "il ricorrente soffriva di malattie renali croniche. [...] in almeno due occasioni si era lamentato per un rene dolente e aveva chiesto [...] una visita medica. Tuttavia, il medico del carcere non lo ha visitato. Nessun trattamento per la sua malattia è stato fornito.").

La constatazione di una violazione dell'art. 3 derivava da tutti questi elementi combinati, e non - come sostiene la Camera nella presente sentenza - dalla sola esiguità della cella: "La Corte conclude che mantenendo il ricorrente in celle sovraffollate e rifiutandogli l'assistenza medica adeguata al suo stato, le autorità nazionali lo hanno sottoposto a trattamento inumano e degradante. Pertanto, vi è stata una violazione dell'articolo 3 della Convenzione a causa delle condizioni di detenzione del ricorrente nella cella n° IS-77 / 2. "(§ 63. il sottolineato è nostro).

C) Nel caso Kantyrev, la mancanza di spazio è combinata con una detenzione 24 ore su 24 (senza alcuna uscita), con la mancanza di posti letto (il ricorrente dormiva sul pavimento e condivideva il pavimento con altri detenuti), con l'impossibilità di fare la doccia durante tutto il periodo della detenzione (20 giorni), con la malnutrizione (un pasto al giorno): "La Corte rileva che il ricorrente era confinato in cella per 24 ore al giorno, in quanto non vi erano passeggiate quotidiane all'aria aperta. La sua situazione è stata ulteriormente aggravata dal fatto che egli non è stato fornito di biancheria da letto e aveva dovuto dormire sul pavimento in cemento coperto con tavole e condividere il pavimento con altri detenuti. I detenuti non sono stati in grado di fare la doccia durante l'intero periodo di detenzione. Inoltre, il cibo è stato fornito solo una volta al giorno. "(§ 52).

D) Nel caso Frolov (v. § 47), la mancanza di spazio era molto più evidente che in questo caso (il ricorrente aveva solo meno di 0,7 mq) e la durata della detenzione (oltre 4 anni) era incomparabilmente più lunga. Inoltre, il ricorrente doveva condividere il letto con altri detenuti ("I detenuti, tra cui il ricorrente, ha dovuto condividere il letto, effettuando turni di riposo") e usare il bagno all'interno della cella, in cui rimaneva confinato per 23 ore al giorno, con

la possibilità di effettuare solo un'ora di passeggio all'aria aperta.

E) Nel caso Labzov, la situazione era analoga alla precedente: "Il ricorrente era stato trattenuto presso il penitenziario, gli era stato concesso meno di 1 mq di spazio personale e condivideva un posto letto con altri detenuti facendo dei turni per poter riposare. Tranne un'ora al giorno per il passeggio all'aria aperta, il ricorrente era confinato nella sua cella 23 ore al giorno" (§ 44, il grassetto è nostro). E' solo "in tali circostanze" che la mancanza di spazio raggiunge la soglia di applicazione dell'art. 3. Inoltre, il ricorrente era in uno stato precario di salute, che richiedeva cure mediche: tale elemento era "rilevante oltre all'aspetto preminente del sovraffollamento, per dimostrare che le condizioni di detenzione del ricorrente erano andate oltre la soglia tollerabile stabilita all'articolo 3 della Convenzione" (§ 47).

F) Nel caso Mayzit, la Corte ha riportato che le celle "erano sporche e infestate da scarafaggi, cimici e pidocchi", e che le finestre "erano state coperte con le persiane di acciaio che permettono l'ingresso di pochissima luce." Ancora una volta, il ricorrente era confinato in cella per la maggior parte della giornata (22-23 ore su 24) con la possibilità di una o due ore di passeggio.

Il fatto che la Camera abbia voluto sostenere le sue conclusioni su citazioni di sentenze che, lungi dal confermare la sua tesi, danno una smentita di essa, la dice tutta sulla fondatezza della decisione e sulla divergenza tra la sentenza Sulejmanovic e la giurisprudenza della Corte.

9. Tale conclusione non cambia affatto se si fa riferimento ad altri casi, citati come precedenti in altre sentenze. Come, ad esempio, nel caso Novoselov (citato dalla Corte nel caso Kantyrev), è chiaro che l'accertamento di una violazione deriva da una combinazione di fattori che, oltre alle piccole dimensioni della cella, comprende il tempo insufficiente trascorso all'aria aperta (un'ora al giorno), il numero insufficiente di letti e la necessità conseguente di dormire a turno e le malattie contratte dal ricorrente nel corso della detenzione.

Infine, il Governo ricorda anche gli altri precedenti citati nel parere dissenziente, che confermano la conclusione secondo la quale la mancanza di spazio sufficiente non costituisce, di per sé, motivo di violazione dell'art. 3: Gagiù c. Romania, n. 63258/00, §§ 76-82, 24 febbraio 2009; Moisseiev c. Russia, n. 62936/00, §§ 121-127, 9 ottobre 2008; Grishin c. Russia, n. 30983/02, §§ 85-97, 15 novembre 2007; Ba-

bushkin c. Russia, n. 67253/01, §§ 40-51, 18 ottobre 2007; Trepashkin c. Russia, n. 36898/03, §§ 84-95, 19 luglio 2007; Mamedova c. Russia, n. 7064/05, §§ 61-67, 1 giugno 2006; Kadikis c. Lettonia (2), n. 62393/00, §§ 51-56, 4 maggio 2006; Khoudoïorov c. Russia, n. 6847/02, §§ 104-109, CEDH2005-X; Poltoratskiy c. Ucraina, n. 38812/97, §§ 134-149, CEDH2003-V.

10. In queste condizioni, come sottolineano i giudici dissidenti, il semplice fatto che la Corte abbia precisato, in alcune sentenze (Alexandr Makarov), che "in alcuni casi la mancanza di spazio personale offerto ai detenuti nelle carceri russe era così estrema da giustificare, di per sé, una constatazione di una violazione dell'articolo 3 della Convenzione" non potrebbe portare conseguenze: si tratta, né più né meno, di una dichiarazione erronea come l'equivalente contenuta nella sentenza che ci riguarda.

D'altronde, nei casi *Dougoz c. Grecia* (n. 40907/98, §§ 45-49, CEDU 2001- II), *Peers c. Grecia* (n. 28524/95, §§ 69-75, CEDU 2001- III), *Valasinas c. Lituania* (n. 44558/98, §§ 107-112, 24 luglio 2001) e *Kalashnikov c. Russia* (n. 47095/99, §§ 96-103, CEDU 2002-VI), che si possono giustamente considerare come le sentenze base della giurisprudenza in materia, la Corte non ha mai dichiarato, sia come principio che in termini astratti, che lo spazio angusto in una cella da solo poteva giustificare la constatazione di violazione dell'art. 3. Semmai, ha detto, in un obiter dictum nel § 97 della causa *Kalashnikov*, che una mancanza di spazio particolarmente grave (si trattava, nella fattispecie, di uno spazio a disposizione tra i 0,9 e i 1,9 mq, che rappresentava in sé una situazione molto più sfavorevole di quella relativa al nostro caso, senza contare gli altri elementi, molto gravi, rilevati dalla Corte) "solleva, in sé, una questione dal punto di vista dell'articolo 3 della Convenzione" (il grassetto sottolineato è nostro): che tale mancanza ponga un problema, è vero; che essa giustifichi da sola una constatazione di infrazione, è tutt'altra questione.

Al contrario, la Corte ha precisato che nelle cause relative alle condizioni di detenzione, "è necessario tener conto dei loro effetti cumulativi" (*Kalashnikov*, § 95 in fine). È la conclusione che bisogna trarre dal precedente della Commissione (il caso della Grecia), citato al § 46 d del caso *Dougoz*, § 46.

Se questa giurisprudenza si applicasse a questo caso, messi da parte gli errori della Camera sulle dimensioni delle celle e sui parametri del CPT citati (si veda § 7 di cui sopra), si dovrebbe concludere per l'assenza di violazione, poiché non vi è alcun dubbio che i requisiti di salute, di igiene, di illuminazione, dei pasti, dei passeg-

gi, ecc., erano perfettamente soddisfatti, come emerge, d'altra parte, dalla motivazione stessa della sentenza in oggetto.

11. Non solo la giurisprudenza della Corte non conferma la tesi della Camera: essa offre elementi positivi per giungere alla conclusione opposta.

Tra i molti fattori – a volte estremamente gravi, come nel caso Kalashnikov – che si aggiungono allo spazio angusto, ce n'è uno che riveste particolare importanza: è il tempo che il detenuto è obbligato a trascorrere, ogni giorno, rinchiuso all'interno della sua cella. L'importanza di questo elemento è sottolineata nella sentenza Valasinas, in cui la Corte ha espressamente considerato l'entità della libertà di movimento di cui godeva il ricorrente come un fattore rilevante per escludere la violazione dell'art. 3 (§§ 103 e 107). Al contrario, nei casi sopra citati, i detenuti erano spesso rinchiusi tutto il giorno o quasi.

Ora, nel caso di specie, non è stato contestato il fatto che il ricorrente fruisse di grande libertà di movimento per nove ore al giorno, come risultava dalla documentazione presentata dal Governo. Il ricorrente, da parte sua, ha sostenuto (senza però supportare la sua affermazione) che poteva trascorrere almeno quattro ore e mezza al giorno fuori dalla sua cella.

Ovviamente, questo dato positivo avrebbe dovuto, per essere coerente con la giurisprudenza, essere valutato unitamente alla mancanza di altri elementi negativi, per escludere la violazione.

12. Abbiamo già affrontato il punto relativo all'equivoco in cui la Camera è caduta sui parametri del CPT in materia di superficie della cella (vedi § 7). Infatti, il CPT si riferiva alle celle delle forze di polizia, dove, per definizione, si rimane rinchiusi 24 ore al giorno, e non alle celle dei penitenzieri che hanno un utilizzo diverso e rispondono a criteri diversi. Del resto, vi è una notevole differenza tra uno spazio confinato tra le mura dove non c'è libertà di movimento, e uno spazio abbastanza grande in sé, ma occupato da più persone (fosse anche "sovraffollato"), abbinato, per giunta, ad una grande libertà di movimento al di fuori della cella durante la giornata.

Bisogna solo aggiungere, a questo proposito, che la Camera non ha preso in considerazione – in particolare quando fa riferimento alle norme del CPT – il carattere puramente "auspicabile" (e non vincolante) delle dimensioni indicate da quel Comitato. Pertanto, non possiamo attribuire alle norme CPT il valore che vorrebbe attribuire loro il ricorrente, come il giudice autore di

un'opinione concordante, che non possiamo condividere.

13. Infine, è preoccupante veder inasprire così - senza l'intervento della Camera Grande - la giurisprudenza sull'art. 3 relativamente alla soglia minima di gravità, in ragione delle conseguenze perverse specificate dai giudici dissenzienti nel loro parere separato. Se si vuole restare vicini alla realtà e giudicare in maniera realistica ed equilibrata alcune situazioni, la Corte, nonostante il carattere "assoluto" del divieto dei trattamenti inumani, non può fare a meno di introdurre un elemento di proporzionalità nella valutazione delle situazioni concrete: in particolare, è opportuno fare in modo che la definizione di trattamento inumano resti stretta e che la soglia minima di gravità non sia abbassata. Altrimenti, l'ampliamento del campo di applicazione dell'art. 3 a situazioni sempre più numerose, in cui un certo grado di disagio, se non addirittura di sofferenza, è inevitabile, porterebbe a snaturare il diritto garantito dall'art. 3; non bisogna neanche dimenticare, del resto, le molteplici esigenze alle quali gli Stati devono far fronte rispetto a tale materia.

14. Il Governo italiano è convinto che le ragioni sopra sintetizzate, in particolare gli errori di fatto della Camera che si ripercuotono sul risultato finale del processo, nonché l'incoerenza della sentenza con la giurisprudenza consolidata della Corte, costituiscono gravi questioni di interpretazione ed applicazione della Convenzione, o gravi questioni di interesse generale che giustificano il rinvio del caso alla Grande Camera.

Per questi motivi il Governo italiano chiede il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera.

In questa procedura, il governo italiano sarà rappresentato dal suo agente e dal suo co-agente.

Strasburgo, 21 settembre 2009
Il co-agente del Governo
Nicola Lettieri

Tradotto da Giacomina Perna
Revisione a cura di Andrea Beccarini
Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria